COMUNE DI FOLIGNANO

(PROVINCIA DI ASCOLI PICENO)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N.21 DEL 27-02-20

Folignano, li 16-03-20

Il Segretario Comunale
Dott.ssa FERRETTI SIMONA

Oggetto: RINNOVO ACCORDO CON IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' (Art.54 D.Lgs28/08/2000 n.274 Art.7 D.M. 26/03/ 2001) L'anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di febbraio alle ore 17:45, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione. Dei Signori componenti della Giunta Municipale di questo Comune: ______ **TERRANI MATTEO** Sindaco Р Dott. FLAIANI ANGELO Vice Sindaco **CASINI BRUNELLA** Assessore **NEPI COSTANTINO** Assessore P **ACCORSI SERENA Assessore**

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor TERRANI MATTEO in

qualità di Sindaco assistito dal Segretario comunale Signor Dott.ssa FERRETTI SIMONA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Municipale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 il Responsabile del VI Settore, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario attesta che la deliberazione proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. il Segretario Comunale, Responsabile del IV Settore, per quanto di competenza, attesta la regolarità tecnica della proposta di deliberazione

Folignano li 27/02/2020

Il Responsabile del IV Settore (Dottssa Simona Ferretti) Il Responsabile VI Settore (Rag. Marinella Capriotti))

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 186 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 (Codice della strada), avente ad oggetto "Guida sotto l'influenza dell'alcool" al comma 9 bis stabilisce che: "al di fuori dei casi previsti dal comma 2 bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze.

Visto Il **D.M. 26 marzo 2001**, attuativo della disposizione di cui all'art. 54 del D.Lgs.274/2000 stabilisce che il lavoro di pubblica utilità consiste nello svolgimento delle seguenti attività:

- a) prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari;
- b) prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o

pinacoteche;

- c) prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione di randagismo degli animali;
- d) prestazione di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni di demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
- e) altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.

Considerato che Il suddetto D.M. attuativo stabilisce inoltre che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di una convenzione da stipulare con il Ministero della giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale, nell'ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni. Nella convenzione sono indicate specificatamente le attività in cui può consistere il lavoro di pubblica utilità e vengono individuati i soggetti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni.

Considerata l'opportunità offerta dalla norma del Codice della strada in relazione alla possibilità

di comminare sanzioni alternative;

Considerato il valore rieducativo e quindi sociale, attribuito alla sanzione accessoria relativa al lavoro in favore della collettività e, tenuto conto che l'impiego dei predetti soggetti consente di apportare un supporto nella gestione di alcuni servizi comunali

Considerata la volontà dell'Amministrazione Comunale ad attivarsi per offrire il servizio stipulando con il tribunale di Ascoli Piceno la necessaria convenzione;

Ritenuta meritevole di approvazione lo schema di convenzione che schema di convenzione che, composto di n. 08 articoli, si allega al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

Considerato, inoltre, che l'Amministrazione intende individuare le seguenti attività cui destinare i soggetti che a seguito di sentenza del giudice devono svolgere prestazioni lavorative per pubblica utilità:

- attività di supporto ai servizi comunali (ad es. sistemazione archivio, ritiro posta, fotocopiatura, distribuzione materiale informativo, protocollazione, ecc.);
- attività di supporto alla squadra operai comunale nel servizio di spazzamento strade, pulizia piazze, pulizia di aree verdi (aiuole, giardini e parchi), consegna viveri per la mensa comunale e le scuole dell'infanzia ecc.;
- attività di supporto alla squadra operai nel servizio di manutenzione immobili (opere da elettricista, da idraulico, da pittore, ecc.);
- attività di supporto alla squadra operai per l'organizzazione di manifestazioni pubbliche nel periodo estivo ed invernale;
- attività di supporto alla squadra operai nel servizio viabilità: sgombero neve, spargimento sale, segnaletica orizzontale, ecc;
- servizio assistenza traffico in prossimità delle scuole;
- servizio di assistenza sugli scuolabus comunali;

RILEVATO che ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. 274/2000, il lavoro per pubblica utilità non può essere inferiore a dieci giorni né superiore a sei mesi e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere secondo modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato.

RILEVATO inoltre che sempre ai sensi del suddetto articolo 54 del D.Lgs. 274/2000 co. 3 se il condannato, lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore;

DATO ATTO che è fatto divieto retribuire in qualsiasi modo le prestazioni lavorative per pubblica utilità e che il Comune deve provvedere a prestare idonea copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi;

VISTO l'articolo 186 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" ed in particolare il comma 9 bis;

VISTO l'articolo 54 del D.Lgs. 28/08/2000, n. 274 "Lavoro di pubblica utilità";

VISTO il D.M. 26/03/2001 "Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, comma 6, del D.Lgs. 28/08/2000, n. 274";

VISTO lo schema di convenzione composto da n. 08 articoli, allegato al presente provvedimento;

Visto l'art. 48 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328;

VISTO lo Statuto comunale;

DELIBERA

- Di approvare, per le motivazioni specificate in premessa, lo schema di convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, che, composto di n. 08 articoli, si allega al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale.
- Di trasmettere copia del presente provvedimento al Tribunale civile e penale di Ascoli Piceno;
- Di autorizzare il Sindaco ovvero un suo delegato alla sottoscrizione della convenzione allegata alla presente .
- Di autorizzare il responsabile dell'Area Servizi Socio-Assistenziali ad adottare gli atti conseguenti al presente atto;
- di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime e favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

II Presidente f.to TERRANI MATTEO

II Segretario comunale f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA L'ASSESSORE ANZIANO f.to Dott. FLAIANI ANGELO ______